

# **TI\_GERICHTE 42.2025.5 vom 14. April 2025**

TI Tribunale d'appello, 2025-04-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2025.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2025.5)

FR: TI\_GERICHTE 42.2025.5 du 14 avril 2025

IT: TI\_GERICHTE 42.2025.5 del 14 aprile 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1). Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2). L'art.

### **E. 2**

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che " le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali ". Il cpv. 2 precisa che " in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps) ". 2.3. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17). Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2). La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las). Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las). Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3). Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

### **E. 2.8**

In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

### **E. 3**

persone 1'918.-- / mese

### **E. 4**

persone 2'206.-- / mese

### **E. 5**

non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese. b) Spesa vincolata: 1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps); 2. non vengono computati gli alimenti di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps; 3. non vengono computate le imposte di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps; 4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all'art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps). c) Spesa per l'alloggio: Per il calcolo della spesa per l'alloggio viene considerato l'affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps." Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all'art. 22 Las appena



riconosciuto dalla legislazione riferimento composte da sulle prestazioni complementari più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%

2. Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.5. Nell'ambito dell'assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C\_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, *Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe*", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza 8C\_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale. Con sentenza STF 8C\_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi. Nella STF 8C\_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi. L'assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.; STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 20218 consid. 2.8.; STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011). Con sentenza 8C\_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l'Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l'assistenza sociale o l'aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell'art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C\_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C\_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1). Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l'assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L'aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C\_930/2015

del 15 aprile 2016 consid. 4.4.). In una sentenza 8C\_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l'assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile. Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.). Al riguardo cfr. pure STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C\_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni. 2.6. Nel caso di specie, il ricorrente ha lavorato per conto di \_\_\_\_\_ quale autista di autobus dal 1° dicembre 2022 (cfr. doc. 294). Il 20 settembre 2023, RI 1 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 293). Egli ha poi rivendicato le indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2024, salvo essere sospeso per 35 giorni dal diritto alle medesime, quale sanzione per il fatto di essersi trovato disoccupato per colpa propria (cfr. doc. 288-289). Tale situazione, e meglio l'essersi di fatto trovato senza entrate in conseguenza della sanzione inflittagli da \_\_\_\_\_, lo ha portato a postulare il riconoscimento delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.1.). L'USSI ha, come visto, negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, poiché dai calcoli effettuati è emersa un'eccedenza di reddito (cfr. supra consid. 1.2.). Non essendo le altre voci di calcolo sostanzialmente contestate dal ricorrente, il TCA si limita a rilevare che l'amministrazione, nelle tabelle di calcolo del 26 marzo 2024 ha computato, quali "titoli ed altri collocamenti in capitali", tutti gli averi presenti sui diversi conti intestati al ricorrente. Trattasi: - del conto \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_ che presentava, a dicembre 2023, un saldo di fr. 11'700.- (cfr. doc. 324), a fine gennaio 2024 un saldo di fr. 12'295.- (cfr. doc. 324) ed al 20 febbraio un saldo di fr. 12'295.- (cfr. doc. 324) - del conto \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_ che aveva, al 31 dicembre 2023, un saldo di fr. 37.33 (cfr. doc. 333) - del conto con IBAN \_\_\_\_\_ che presentava un saldo di fr. 5'050.56 al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 440), di fr. 5'374.40 al 31 gennaio 2024 (cfr. doc. 445) e di fr. 5'097.73 al 20 febbraio 2024 (cfr. doc. 448). Dalla documentazione versata agli atti in un secondo momento e pervenuta all'USSI il 25 aprile 2024, risulta che al 29 febbraio 2024, il conto in esame presentava un saldo maggiore rispetto ai 5'097,73 del 20 febbraio, e meglio fr. 5'820.60 (cfr. doc. 224). In relazione al conto con IBAN \_\_\_\_\_, agli atti figura una dichiarazione sottoscritta da \_\_\_\_\_ cittadino italiano nato nel 2004 (cfr. doc. 395) del seguente tenore: " (...) dichiaro che mio papà RI 1 ha aperto a suo nome un conto presso la \_\_\_\_\_ poiché io, essendo minorenne e domiciliato in Italia, ero impossibilitato ad aprire un conto corrente bancario italiano. Da sempre ho la tessera (...) per i prelevamenti e gli stessi vengono effettuati in Italia (come da estratto conto). Dichiaro dunque di aver percepito CHF 22'883.52 da parte di mio papà per l'anno 2023" (cfr. doc. 94). Un altro conto con IBAN \_\_\_\_\_ intestato al ricorrente risulta, poi, essere stato chiuso in data 23 febbraio 2024 (cfr. doc. 393). Con le decisioni del 26 marzo 2024, come visto al consid. 1.2., l'USSI ha respinto la domanda di prestazioni Las formulata da RI 1: - per il mese di gennaio 2024, tenendo conto di una sostanza computabile Las di fr. 6'787.-, comprensiva della voce "titoli e altri collocamenti di capitali" per fr. 16'787.- da cui è stata dedotta la

quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 9-12); - per il mese di febbraio 2024 considerando una sostanza computabile Las di fr. 7'669.-, comprensiva della voce "titoli e altri collocamenti di capitali" per fr. 17'669.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000 (cfr. doc. 18-21); - per il mese di marzo 2024 prendendo in considerazione una sostanza computabile Las di fr. 7'392.-, comprensiva della voce "titoli e altri collocamenti di capitali" per fr. 17'392.- da cui è stata dedotta la quota esente di fr. 10'000.- (cfr. doc. 21-24). Dalla documentazione \_\_\_\_\_ messa a disposizione dell'USSI risulta che quanto da quest'ultimo di volta in volta computato corrisponde: - a fr. 16'787.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr. 10'000.-; cfr. doc. 245) per gennaio 2024, equivalenti alla somma dei saldi al 31 dicembre 2023 sulle relazioni aventi IBAN \_\_\_\_\_ di fr. 11'700.- (cfr. doc. 324), IBAN \_\_\_\_\_ di fr. 37.33 (cfr. doc. 333) ed IBAN \_\_\_\_\_ di fr. 5'374.40 (cfr. doc. 440).  $11'700.00 + 37.33 + 5'374.40 = 16'787.90$  - a fr. 17'669.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr. 10'000.-; cfr. doc. 242) per febbraio 2024, equivalenti alla somma dei saldi al 31 gennaio 2024 sulle relazioni aventi IBAN \_\_\_\_\_ di 12'295.- (cfr. doc. 324) ed IBAN \_\_\_\_\_ di fr. 5'374.40 (cfr. doc. 445).  $12'295.00 + 5'374.40 = 17'669.40$  - a fr. 17'392.- (dai quali è stata poi dedotta la quota esente di fr. 10'000.-, cfr. doc. 239) per marzo 2024, equivalenti alla somma dei saldi al 20 febbraio 2024 sulle relazioni aventi IBAN \_\_\_\_\_ di fr. 12'295.- (cfr. doc. 324) ed IBAN \_\_\_\_\_ di fr. 5'097.73 (cfr. doc. 448).  $12'295.00 + 5'097.73 = 17'392.73$ . Già con scritto del 10 aprile 2024, RI 1 ha chiesto " un ricalcolo della prestazione assistenziale per il mese di febbraio e marzo 2024 (...) poiché il saldo del conto presente nelle due decisioni non è corretto. Allego pertanto una dichiarazione di mio figlio " (cfr. doc. 234). Da quest'altra dichiarazione di \_\_\_\_\_ del 25 febbraio 2024, risulta che il genitore " ha aperto un conto presso la \_\_\_\_\_ poiché io, essendo minorenni e domiciliato in Italia, ero impossibilitato ad aprire un conto corrente bancario italiano. Da sempre ho la tessera per i prelievi e gli stessi vengono effettuati in Italia (come riportato sull'estratto conto). Dichiaro dunque di aver percepito la somma complessiva di CHF 9'055.00 da parte di mio papà per l'anno 2020 " (cfr.doc. 235). In relazione al proprio scritto del 10 aprile 2024, con mail del 12 aprile seguente il ricorrente ha comunicato all'USSI quanto segue: " (...) Il conto numero \_\_\_\_\_ è intestato a me ma in uso esclusivo a mio figlio in Italia. Tutto ciò lo comprova una dichiarazione scritta e firmata da mio figlio \_\_\_\_\_ e dagli elaborati della \_\_\_\_\_ sul quale si evincono tutti i prelievi effettuati esclusivamente a \_\_\_\_\_ paese mio di origine e di residenza di mio figlio (...)" (cfr. doc. 231). Sempre dagli estratti versati agli atti dal ricorrente, risulta, poi, che il 13 ottobre 2024 fr. 5'000.- sono stati trasferiti da questa relazione \_\_\_\_\_ a quella, sempre intestata al ricorrente, avente IBAN \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 196). Con reclamo del 17 aprile 2024 (trasmesso all'USSI mediante invio raccomandato del 24 aprile successivo; cfr. doc. 61), RI 1 ha impugnato le decisioni rese nei suoi confronti. Precisando che in realtà aveva postulato l'erogazione delle prestazioni Las da febbraio 2024, e non dal mese precedente, l'allora reclamante ha dichiarato che era al corrente dell'ammontare della quota esente di fr. 10'000.- che l'USSI avrebbe tenuto in considerazione della determinazione della sua sostanza computabile. A tal proposito "per corrette e per procedere in maniera sincera e trasparente", RI 1 aveva informato la collaboratrice dei Servizi sociali del proprio comune "del fatto che il conto postale numero \_\_\_\_\_, verosimilmente intestato a me medesimo" era "nell'uso specifico di mio figlio \_\_\_\_\_", tant'è che, ha precisato, dal giugno 2020 "l'uso delle transazioni dal mio conto \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ erano a favore di mio figlio \_\_\_\_\_ a titolo di sostegno economico". L'allora reclamante ha,

poi, fatto valere come segue le proprie ragioni: " (...) personalmente non ho mai usufruito né fatta operazione alcuna con questo conto, in quanto sin da momento dell'apertura di tale conto, la stessa carta è stata inviata da me medesimo a mio figlio residente in Italia a suo uso esclusivo. Lo stesso conto è stato aperto da me medesimo ed in uso esclusivo a mio figlio \_\_\_\_\_ in quanto lo stesso al momento dell'apertura di tale conto essendo minorenne, in Italia gli veniva negato il diritto di avere un proprio conto corrente. Eppure vero che, dal momento della maggiore età di mio figlio \_\_\_\_\_ avrei potuto tranquillamente estinguere tale conto, ma su richiedo dello stesso il quale aveva grande piacere avere una carta conto Svizzera e per non ferire i suoi sentimenti, non mi sono mai sentito di procedere alla chiusura. (...) Consapevole di non avere nessun potere giuridico, chiedo con clemenza alla Signoria Vostra, di poter rivalutare attentamente la mia richiesta, basandosi oltre ai movimenti dei conti menzionati, fare un eventuale approfondimento di ricerca ove si può evincere che tutti i prelievi del conto numero \_\_\_\_\_ vengono realmente fatti nelle postazioni o delle \_\_\_\_\_ o di altri Istituti Bancari che possono essere allocati in \_\_\_\_\_, paese di residenza di mio figlio \_\_\_\_\_ e mio paese di residenza o nel circondario. Consapevole inoltre che dalla vostra posizione e ad un primo approccio la stessa situazione sia potuto apparire un po' incerta, ma a tal proposito esiste una dichiarazione, e la stessa dovrebbe essere ritenuta valida ai fini di legge, diversamente è come dichiarare il falso e di conseguenza con tutte le conseguenze che ne potrebbero scaturire. Dichiaro inoltre che, mio figlio \_\_\_\_\_, soggetto principale dell'uso della carta sopra menzionata, sarebbe disponibile ad una dichiarazione verbale, tenendo conto che lo stesso vive ed è residente a \_\_\_\_\_, eventualmente, vista la tecnologia adottando un sistema di videochiamata e/o videoconferenza" (cfr .doc. 62-63). In allegato, il ricorrente ha prodotto un'ulteriore dichiarazione sottoscritta dal figlio, datata 17 aprile 2024, che dichiara e conferma " personalmente che, il conto numero \_\_\_\_\_ aperto a nome di mio padre in data 09.06.2020 è sempre stato in uso esclusivo a me medesimo sin dall'apertura dello stesso. Dichiaro inoltre che, sin dal momento dell'apertura del medesimo conto, la carta relativa a tale conto è in mio uso esclusivo " (cfr. doc. 64). Laddove il ricorrente già nel proprio reclamo di aprile 2024 ha, come appena esposto, indicato \_\_\_\_\_ come il proprio paese di residenza (prima identificato unicamente con ruolo d'origine), il TCA rileva che RI 1, avrebbe lasciato la Svizzera per trasferirsi in provincia di \_\_\_\_\_, per l'appunto a \_\_\_\_\_ da fine agosto 2024 (cfr. estratto del ricorrente del sistema informatico concernente la banca dati MOVPOP che gestisce l'anagrafe del Cantone Ticino ed all. A2 a doc. I) Con e-mail del 12 settembre 2024, poi, RI 1 ha comunicato all'USSI, tra l'altro, quanto segue: " (...) Da un primo ed attento esame da parte del vostro ufficio, il mio capitale, anche se di poco superava il reddito massimo per avere diritto alla mia richiesta. (...) Come si evince dalla documentazione della \_\_\_\_\_ e come dichiarato da mio figlio lettera da lui scritta e firmata, i prelievi sono stati effettuati da mio figlio per ed esclusivamente su \_\_\_\_\_ e provincia di \_\_\_\_\_ e per uso a lui esclusivo o per aiutare la sua mamma e/o la mia ex moglie" (cfr. doc. 46) Con decisione su reclamo del 5 dicembre 2024, l'USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.3.), confermato i propri precedenti provvedimenti. 2.7. Chiamato a pronunciarsi il TCA ritiene, innanzitutto, utile rammentare che nell'ambito dell'assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2. e 2.5.), vige il principio di sussidiarietà, in ragione del quale l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi. Questa Corte

ribadisce, inoltre e come parimenti anticipato al consid. 2.5., che l'Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l'assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C\_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1). Nel caso di specie, ad essere contestato dal ricorrente è il computo, nei calcoli volti a stabilire il suo diritto, o meno, alle prestazioni assistenziali di quanto presente sul conto \_\_\_\_\_ a lui intestato ed avente IBAN \_\_\_\_\_. In tal senso, questa Corte rileva che l'operato dell'USSI, oltre che corretto dal punto di vista meramente aritmetico (cfr. supra consid. 2.6.) in base a quelli che erano i saldi presenti sui diversi conti, merita tutela anche nel principio. Se da una parte questa Corte ritiene verosimile che il conto avente IBAN \_\_\_\_\_ ed intestato all'assistito potesse essere in uso anche al figlio del ricorrente, \_\_\_\_\_, d'altra parte in concreto determinante per ritenere che la sostanza ivi presente andava computata nel calcolo delle prestazioni Las è il fatto che pure RI 1 ne aveva la piena e libera disponibilità. Il conto in questione, infatti, non solo risulta intestato al ricorrente, ma era anche pienamente gestibile dal medesimo, tanto che il 13 ottobre 2023 su quello che RI 1 ha identificato essere il conto corrente su cui operava a tutti gli effetti (IBAN \_\_\_\_\_; "mio conto \_\_\_\_\_" cfr. supra consid. 1.4.) sono stati versati fr. 5'000.- proprio dal conto \_\_\_\_\_. Giova inoltre rilevare che se fino ad inizio ottobre 2023 sul conto \_\_\_\_\_ venivano versati importi generalmente contenuti in un massimo di fr. 500.- ad accredito (tanto dal conto \_\_\_\_\_ quando dal \_\_\_\_\_; cfr. doc. 396399), il 9 ottobre 2023, dal conto \_\_\_\_\_ - in relazione al quale agli atti non figura altra documentazione se non la chiusura del 23 febbraio 2024 - sono stati versati fr. 10'000.- in un unico accredito (cfr. doc. 195). Di questi, 5'000.- sono, poi, come visto stati trasferiti sull'altro conto di RI 1 il 13 ottobre seguente (cfr. doc. 196). Contrariamente quindi a quanto preteso da RI 1 laddove indica che "il conto \_\_\_\_\_ seppur intestato a me medesimo era in uso esclusivo a mio figlio \_\_\_\_\_ residente in Italia" (cfr. supra consid. 1.4.) l'uso della relazione \_\_\_\_\_ in questione non è esclusivo da parte del figlio. Il ricorrente, inoltre, non può essere seguito laddove fa poi valere che "dagli elaborati della \_\_\_\_\_ (...) si evincono tutti i prelievi effettuati esclusivamente a \_\_\_\_\_ paese mio di origine e di residenza di mio figlio" (cfr. supra consid. 2.6.), ritenuto che operazioni di addebito sul conto in questione sono state effettuate anche a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e non da ultimo a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. In tal senso si vedano le operazioni del 29 luglio 2023 (cfr. doc. 176) o dell'8 novembre 2023 (cfr. doc. 203), o del 18 novembre 2023 (cfr. doc. 204). I motivi che avrebbero, poi, spinto il ricorrente ad aprire a suo tempo a nome proprio in Svizzera un conto per il figlio, allora minorenni, non trovavano più alcuna giustificazione dal 2022, divenuto il ragazzo maggiorenne, e quindi men che meno nel 2023 e nel 2024. Alla luce di tutto quanto precede, è quindi a ragione che l'USSI ha computato, tra la sostanza di pertinenza del ricorrente, anche gli averi presenti sul conto \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_, al quale RI 1 avrebbe potuto e dovuto attingere prioritariamente rispetto alle prestazioni Las. In concreto, peraltro, quanto computato dall'USSI non tiene conto degli averi eventualmente ancora presenti sul conto \_\_\_\_\_, chiuso il 23 febbraio 2024, né di quelli sul \_\_\_\_\_ successivamente al 31 dicembre 2023, per i quali agli atti non figura alcuna documentazione, di modo che verosimilmente l'eccedenza risultante dai calcoli della parte resistente avrebbe potuto essere più alta rispetto a quella

ottenuta e il diritto alle prestazioni Las a maggior ragione andava negato. Ne consegue che la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 deve essere confermata.

#### **E. 14**

aprile 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 - cittadino italiano nato nel 1972 a beneficio di un permesso di dimora ■B■ valido sino al 24 giugno 2024 (cfr. doc. 318 ed all. A2 a doc. I) - si è annunciato presso ■allora Comune di domicilio, \_\_\_\_\_, ove ha chiesto il riconoscimento delle prestazioni assistenziali. Consegnatagli la Check-list il 29 gennaio 2024 (cfr. doc. 311), egli ha completato la documentazione richiesta il 1° febbraio 2024.

1.2. Con tre decisioni del 26 marzo 2024, ■USSI ha respinto la domanda di prestazioni Las formulata da RI 1:

1.3. Con decisione su reclamo del 5 dicembre 2024, ■USSI ha confermato i propri tre precedenti provvedimenti del 26 marzo 2024 sulla base delle seguenti argomentazioni:

1.4. Con tempestivo ricorso RI 1 ha impugnato innanzi al TCA la decisione su reclamo resa nei suoi confronti facendo valere le proprie ragioni come segue:

1.5. Nella propria risposta del 27 gennaio 2025, ■USSI postula la reiezione del ricorso ed osserva quanto segue:

1.6. In data 28 gennaio 2025, oltre a trasmettere al ricorrente copia della risposta di causa, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenziose.

considerato in diritto



"La soglia d'intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all'art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale."

L'art.

### **E. 19**

Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L'ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

"Persone dell'unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalle linee guida

CSIAS)

1 persona 1'031.-- / mese

2 persone 1'577.-- / mese

3 persone 1'918.-- / mese

4 persone 2'206.-- / mese

5 persone 2'495.-- / mese

Per ogni persona + 209.-- / mese

supplementare (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Nel 2024 non sono state introdotte modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

"Persone dell'unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalle linee guida

CSIAS)

1 persona 1'061.-- / mese

2 persone 1'624.-- / mese

3 persone 1'974.-- / mese

4 persone 2'271.-- / mese

5 persone 2'568.-- / mese

Per ogni persona + 216.-- / mese

supplementare■(cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369)

2.4. L■art.

## **E. 22**

Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

"Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a)Reddito computabile:

1.vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell'unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100'000.-- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10'000.-- per una persona sola, fr. 20'000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2'000.-- per ogni figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell'unità di riferimento.

4.non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

1.non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.non vengono computati gli alimenti di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps);

3.non vengono computate le imposte di cui all'art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps);

4.le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all'art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

Per il calcolo della spesa per l'alloggio viene considerato l'affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall'art. 9 Laps.■

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all'art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento (art. 5 Laps).

■1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell'unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;

b)...

c)...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull'assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000.- per l'abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minore o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell'unità di riferimento.

2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.■

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l'alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

■1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi effettivi per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997

(LCAMal);

h) i premi per l'assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i) ...;

j)

2. Le spese di cui all'art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, l'importo effettivo degli interessi."

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"1. La spesa per l'alloggio è computata fino ad un massimo di:

- |  |   |
|--|---|
| a) per le unità di riferimento composte da una persona:        | importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola              |
| b) per le unità di riferimento composte da due persone:        | importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi                    |
| c) per le unità di riferimento composte da più di due persone: | importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% |

2. Se una persona che non fa parte dell'unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l'alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.5. Nell'ambito dell'assistenza sociale, come visto (cfr. supra consid. 2.2.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C\_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza 8C\_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l'Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni

assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un'attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF 8C\_56/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.1. l'Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l'aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C\_42/2013 del 15 ottobre 2013 l'assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Con sentenza 8C\_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l'Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l'assistenza sociale o l'aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell'art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C\_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C\_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l'assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L'aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C\_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

In una sentenza 8C\_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l'assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).

2.6. Nel caso di specie, il ricorrente ha lavorato per conto di \_\_\_\_\_ quale autista di autobus dal 1° dicembre 2022 (cfr. doc. 294).

Il 20 settembre 2023, RI 1 ha rassegnato le proprie dimissioni con effetto al 31 dicembre 2023 (cfr. doc. 293).

Egli ha poi rivendicato le indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2024, salvo essere sospeso per 35 giorni dal diritto alle medesime, quale sanzione per il fatto di essersi trovato disoccupato per colpa propria (cfr. doc. 288-289).

Tale situazione, e meglio l'essersi di fatto trovato senza entrate in conseguenza della sanzione inflittagli da \_\_\_\_\_, lo ha portato a postulare il riconoscimento delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.1.).

L'USSI ha, come visto, negato al ricorrente il diritto a prestazioni assistenziali per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, poiché dai calcoli effettuati è emersa un'eccedenza di reddito (cfr. supra consid. 1.2.).

Trattasi:

In relazione al conto con IBAN \_\_\_\_\_, agli atti figura una dichiarazione sottoscritta da \_\_\_\_\_ cittadino italiano nato nel 2004 (cfr. doc. 395) del seguente tenore:

Un altro conto con IBAN \_\_\_\_\_ intestato al ricorrente risulta, poi, essere stato chiuso in data 23 febbraio 2024 (cfr. doc. 393).

Con le decisioni del 26 marzo 2024, come visto al consid. 1.2., l'USSI ha respinto la domanda di prestazioni Las formulata da RI 1:

Dalla documentazione \_\_\_\_\_ messa a disposizione dell'USSI risulta che quanto da quest'ultimo di volta in volta computato corrisponde:

"( ) personalmente non ho mai usufruito né fatta operazione alcuna con questo conto, in quanto sin da momento dell'apertura di tale conto, la stessa carta è stata inviata da me medesimo a mio figlio residente in Italia a suo uso esclusivo. Lo stesso conto è stato aperto da me medesimo ed in uso esclusivo a mio figlio \_\_\_\_\_ in quanto lo stesso al momento dell'apertura di tale conto essendo minorenni, in Italia gli veniva negato il diritto di avere un proprio conto corrente. Eppur vero che, dal momento della maggiore età di mio figlio \_\_\_\_\_ avrei potuto tranquillamente estinguere tale conto, ma su richiesto dello stesso il quale aveva grande piacere avere una carta conto Svizzera e per non ferire i suoi sentimenti, non mi sono mai sentito di procedere alla chiusura.

( ) Consapevole di non avere nessun potere giuridico, chiedo con clemenza alla Signoria Vostra, di poter rivalutare attentamente la mia richiesta, basandosi oltre ai movimenti dei conti menzionati, fare un eventuale approfondimento di ricerca ove si può evincere che tutti i prelievi del conto numero \_\_\_\_\_ vengono realmente fatti nelle postazioni o delle \_\_\_\_\_ o di altri Istituti Bancari che possono essere allocati in \_\_\_\_\_, paese di residenza di mio figlio \_\_\_\_\_ e mio paese di residenza o nel circondario.

Consapevole inoltre che dalla vostra posizione e ad un primo approccio la stessa situazione sia potuto apparire un po' incerta, ma a tal proposito esiste una dichiarazione, e la stessa dovrebbe essere ritenuta valida ai fini di legge, diversamente è come dichiarare il falso e di conseguenza con tutte le conseguenze che ne potrebbero scaturire. Dichiaro inoltre che, mio figlio \_\_\_\_\_, soggetto principale dell'uso della carta sopra menzionata, sarebbe disponibile ad una dichiarazione verbale, tenendo conto che lo stesso vive ed è residente a \_\_\_\_\_, eventualmente, vista la tecnologia adottando un sistema di videocchiamata e/o videoconferenza (cfr .doc. 62-63).

"( ) Da un primo ed attento esame da parte del vostro ufficio, il mio capitale, anche se di poco superava il reddito massimo per avere diritto alla mia richiesta. ( ) Come si evince dalla documentazione della \_\_\_\_\_ e come dichiarato da mio figlio lettera da lui scritta e firmata, i prelievi sono stati effettuati da mio figlio per ed esclusivamente su \_\_\_\_\_ e provincia di \_\_\_\_\_ e per uso a lui esclusivo o per aiutare la sua mamma e/o la mia

ex moglie■ (cfr. doc. 46)

Questa Corte ribadisce, inoltre e come parimenti anticipato al consid. 2.5., che l'Alta Corte ha già stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l'assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine (cfr. STF 8C\_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1).

Nel caso di specie, ad essere contestato dal ricorrente è il computo, nei calcoli volti a stabilire il suo diritto, o meno, alle prestazioni assistenziali di quanto presente sul conto \_\_\_\_\_ a lui intestato ed avente IBAN \_\_\_\_\_.

In tal senso, questa Corte rileva che l'operato dell'USSI, oltre che corretto dal punto di vista meramente aritmetico (cfr. supra consid. 2.6.) in base a quelli che erano i saldi presenti sui diversi conti, merita tutela anche nel principio.

Se da una parte questa Corte ritiene verosimile che il conto avente IBAN \_\_\_\_\_ ed intestato all'assistito potesse essere in uso anche al figlio del ricorrente, \_\_\_\_\_, d'altra parte in concreto determinante per ritenere che la sostanza ivi presente andava computata nel calcolo delle prestazioni Las è il fatto che pure RI 1 ne aveva la piena e libera disponibilità.

Il conto in questione, infatti, non solo risulta intestato al ricorrente, ma era anche pienamente gestibile dal medesimo, tanto che il 13 ottobre 2023 su quello che RI 1 ha identificato essere il conto corrente su cui operava a tutti gli effetti (IBAN \_\_\_\_\_; mio conto \_\_\_\_\_ cfr. supra consid. 1.4.) sono stati versati fr. 5'000.- proprio dal conto \_\_\_\_\_.

Giova inoltre rilevare che se fino ad inizio ottobre 2023 sul conto \_\_\_\_\_ venivano versati importi generalmente contenuti in un massimo di fr. 500.- ad accredito (tanto dal conto \_\_\_\_\_ quando dal \_\_\_\_\_; cfr. doc. 396399), il 9 ottobre 2023, dal conto \_\_\_\_\_ - in relazione al quale agli atti non figura altra documentazione se non la chiusura del 23 febbraio 2024 - sono stati versati fr. 10'000.- in un unico accredito (cfr. doc. 195).

Di questi, 5'000.- sono, poi, come visto stati trasferiti sull'altro conto di RI 1 il 13 ottobre seguente (cfr. doc. 196).

Contrariamente quindi a quanto preteso da RI 1 laddove indica che il conto \_\_\_\_\_ seppur intestato a me medesimo era in uso esclusivo a mio figlio \_\_\_\_\_ residente in Italia■ (cfr. supra consid. 1.4.) l'uso della relazione \_\_\_\_\_ in questione non è esclusivo da parte del figlio.

Il ricorrente, inoltre, non può essere seguito laddove fa poi valere che ■dagli elaborati della \_\_\_\_\_ ( ) si evincono tutti i prelievi effettuati esclusivamente a \_\_\_\_\_ paese mio di origine e di residenza di mio figlio■ (cfr. supra consid. 2.6.), ritenuto che operazioni di addebito sul conto in questione sono state effettuate anche a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e non da ultimo a \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_. In tal senso si vedano le operazioni del 29 luglio 2023 (cfr. doc. 176) o dell'8 novembre 2023 (cfr. doc. 203), o del 18 novembre 2023 (cfr. doc. 204).

I motivi che avrebbero, poi, spinto il ricorrente ad aprire a suo tempo a nome proprio in Svizzera un conto per il figlio, allora minorenni, non trovavano più alcuna giustificazione dal 2022, divenuto il ragazzo maggiorenne, e quindi men che meno nel 2023 e nel 2024.

Alla luce di tutto quanto precede, è quindi a ragione che l'USSI ha computato, tra la sostanza di pertinenza del ricorrente, anche gli averi presenti sul conto \_\_\_\_\_ con IBAN \_\_\_\_\_, al quale RI 1 avrebbe potuto e dovuto attingere prioritariamente rispetto alle prestazioni Las.

In concreto, peraltro, quanto computato dall'USSI non tiene conto degli averi eventualmente ancora presenti sul conto \_\_\_\_\_, chiuso il 23 febbraio 2024, né di quelli sul \_\_\_\_\_ successivamente al 31 dicembre 2023, per i quali agli atti non figura alcuna documentazione, di modo che verosimilmente l'eccedenza risultante dai calcoli della parte resistente avrebbe potuto essere più alta rispetto a quella ottenuta e il diritto alle prestazioni Las a maggior ragione andava negato.

Ne consegue che la decisione su reclamo del 5 dicembre 2024 deve essere confermata.

2.8. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las).

L'art. 29 Lptca enuncia:

"1 La procedura è gratuita per le parti.

2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza

sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.